

Allegato

All'atto registrato il

Al n. 160

07.04.2026

All. A

## STATUTO

### ASSOCIAZIONE V.I.T.A. STROMBOLI ODV - E.T.S.

#### Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

Ai sensi dell'art. 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36 e seguenti, del Libro 1 del Codice civile e delle previsioni contenute nel D.lgs. n. 117 del 03.07.2017 rubricato Codice del Terzo Settore, è costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE VOLONTA' IMPEGNO TENACIA AZIONE STROMBOLI" in breve "ASSOCIAZIONE V.I.T.A. STROMBOLI" avente sede legale in Lipari (ME) - Isola di Stromboli, Via Michele Bianchi n. 14 - 98050 ed ha durata illimitata.

Le qualifiche, che l'associazione intende assumere, di Organizzazione di Volontariato e Ente del Terzo Settore con i due acronimi "ODV" e "E.T.S.", diverranno effettive e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico a seguito e per effetto dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico del Terzo Settore ed in costanza di essa, senza ulteriori formalità, la denominazione diventerà "ASSOCIAZIONE VOLONTA' IMPEGNO TENACIA AZIONE STROMBOLI ODV - E.T.S." in breve "ASSOCIAZIONE V.I.T.A. STROMBOLI ODV - E.T.S.".

L'Associazione su delibera del Consiglio Direttivo potrà istituire uffici e sedi altrove.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

#### Art. 2 - Attività, scopi e finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro, è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto o differito, di avanzi di gestione e/o utili, nonché fondi, riserve e/o capitale e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone

Q. 2. 10. 11

- Sally Anne  
Lester

della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare, per la realizzazione delle attività di interesse generale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati si propone, in ogni caso nel rispetto della normativa di settore e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni:

- di operare attivamente a favore dello sviluppo sociale e turistico delle Isole Eolie, in particolare dell'Isola di Stromboli svolgendo la propria attività anche ai fini della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche e sociali del territorio in genere;
- promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (eventi a sfondo sociale e/o culturale e/o ricreativo, convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, corsi mascherati, serate danzanti, concerti, spettacoli, camminate, escursioni, gite, mercatini, sagre, fiere e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti) che servano a rendere più attrattivo il territorio, migliorare la qualità della vita dei residenti e a favorire l'aggregazione sociale;



- incentivare il regolare svolgimento dei servizi locali di valenza turistica e sanitaria svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;
- curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici d'informazione previsti dalle leggi vigenti in materia;
- promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche, assistenziali e sanitarie, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale, organizzazione di itinerari turistico-didattici anche per gruppi scolastici), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate;
- realizzare e/o organizzare e/o partecipare a manifestazioni ed eventi in genere di particolare interesse storico e/o artistico e/o culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale, anche attraverso la valorizzazione dei beni immateriali;
- di promuovere, praticare e sviluppare il mutuo soccorso a favore dei malati, infermi, menomati, anziani, diversamente abili, drogati, alcolizzati, feriti, dializzati e quanti altri necessitano di solidarietà e assistenza;
- di prestare i primi soccorsi ed effettuare il trasporto, con mezzi specializzati, nei pronto soccorso, ospedali, cliniche, ambulatori, centri di emodialisi, case di cura e simili e qualsiasi altro centro di erogazione di prestazioni sanitarie e assistenziali, sia presso il domicilio dell'interessato a richiesta dello stesso o di ospedali, cliniche o qualsiasi altro centro operativo di prestazioni sanitarie;

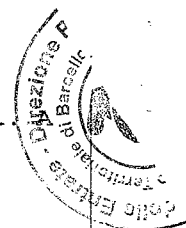
Del. ch  
\$  
D  
AN  
Sabbatini

- Ad*  
*AV*  
*D3*  
*CF*  
*Re*  
*Salle*
- trasportare, con mezzi idonei, disabili, ammalati, infermi, anziani, portatori di handicap affinché possano inserirsi nel contesto sociale in cui vivono;
  - di erogare servizi di trasporto sanitario e/o di emergenza e/o urgenza anche in occasione di maxi-emergenze;
  - di erogare servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di ambulanza e/o autovettura di infermi, ammalati, tra cui emodializzati;
  - di erogare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
  - di prestare ogni aiuto entro il territorio della comunità regionale e nazionale in occasione di gravi calamità naturali e situazioni di emergenza anche in stretto rapporto con le autorità preposte, mettendo a disposizione ambulanza e/o qualsiasi altro mezzo utile e nelle disponibilità dell'Associazione;
  - attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie;

Ai fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.

L'Associazione può stipulare accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle proprie attività.

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni e/o integrazioni e/o delle disposizioni applicabili in materia.



La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea degli Associati.

Oltre quanto premesso, l'Associazione può, conformemente alla normativa vigente, somministrare cibi e bevande sia nelle proprie sedi che al di fuori nell'esercizio delle proprie attività, anche in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 e dall'art. 84 del D.lgs. n. 117/2017 e sue successive integrazioni e/o modificazioni, purché tale attività sia svolta in conformità alle finalità istituzionali proprie dell'associazione e alle previsioni del D.lgs. n. 117/2017 e sue successive integrazioni e/o modificazioni.

Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore;

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi occasionale e/o continuativa, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

L'Attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Attività di raccolta fondi sarà da svolgersi nelle modalità e nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore e sue successive integrazioni e/o modificazioni e dalla normativa applicabile in materia, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

*Handwritten notes and signatures on the right margin:*  
Ad. L.  
D. F.  
M. E.  
S. L. L.  
S. L. L.

**Art. 3 - Divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione**

L'Associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento delle attività istituzionali di cui all'articolo precedente, all'incremento del proprio patrimonio, e/o al sostegno di altri enti del terzo settore.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, anche attraverso gli associati, i lavoratori ed i collaboratori e gli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

**Art. 4- Associati**

L'Associazione è aperta a tutti coloro intenzionati a partecipare, promuovere, e lavorare, o svolgere qualsivoglia attività utile nell'ambito di quanto elencato nell'articolo 2, facendo proprie virtù, i principi e le finalità in esso elencati, sono ammissibili anche i minori, previo assenso di un genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale e purché in sede assembleare vengano rappresentati da uno dei genitori ovvero da un avente diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale, ciò premesso, i minori non possono ricoprire cariche sociali.

Possono essere associati all'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità, non sono tuttavia ammissibili associati in via temporanea.

Le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo e possono essere inviate o su modulo predisposto, sia in formato cartaceo che elettronico, o in via telematica, anche attraverso un portale online e/o sito istituzionale.

L'ammissione è in ogni caso subordinata alla delibera di ammissione del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato.

Chiunque intenda essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:



- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, ove in possesso ed eventualmente altri dati utili;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati, a riguardo le previsioni del D.lgs. n. 117 del 2017, e sue modificazioni e integrazioni, costituiscono integrazione e riferimento di quanto espresso.

Il diniego di ammissione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato, che può proporre ricorso all'Assemblea degli Associati entro 90 giorni.

La delibera di ammissione del Consiglio Direttivo attribuisce all'associato il diritto di partecipare alla vita associativa, alle attività svolte dall'Associazione, alla frequentazione dei locali e/o sedi in possesso dell'Associazione, alla partecipazione agli eventi indetti dall'Associazione e quanto strettamente connesso alle attività di cui all'art. 2, nonché, previo richiesta al Consiglio Direttivo, alla visione ed esame entro 30 giorni dei libri sociali dell'associazione, in riferimento alla cui facoltà si effettua espresso rinvio alle previsioni di legge.

Restano in ogni caso aperte a tutti, senza discriminazioni, le attività di cui all'art. 2 svolte in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico ovvero comunque rivolte a terzi, nel rispetto delle finalità statutarie e della normativa vigente.

Sono eleggibili alle cariche sociali gli associati che:

- 1) non abbiano avuto condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;

Subito ammesso  
le  
AV  
Espr  
D3  
Ed  
J

2) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni complessivamente superiori ad un anno;

La partecipazione all'Associazione è rimessa al versamento di una quota associativa mensile, il cui valore è stabilito dall'assemblea ordinaria degli associati su proposta del Consiglio Direttivo, fuorché non vi siano differenze e venga applicato il principio di uguaglianza, gli associati sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, e possono essere sospesi, espulsi o radiati nei seguenti casi:

- non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ed altre delibere prese dagli organi sociali;
- arrecassero danni morali o materiali all'Associazione;
- non abbiano versato la quota associativa per più di due mensilità.

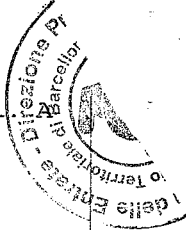
La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile, e non attribuisce diritti patrimoniali.

Avverso la sospensione, l'espulsione o la radiazione gli associati possono ricorrere in prima istanza all'Assemblea degli associati.

Gli associati si impegnano a preferire le forme di giudizio previste dal presente Statuto.

Diritti degli associati:

- tutti gli associati godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo l'ammissione.
- all'associato maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al presente statuto.
- la qualifica di associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le



modalità stabilite nell'apposito regolamento, alla cui redazione provvede l'assemblea degli associati.

Possono aderire all'Associazione oltre alle persone fisiche, altre ODV e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividano le finalità proprie dell'associazione e che partecipino alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Gli enti associati partecipano alle assemblee dell'Associazione per tramite del proprio legale rappresentante o di un suo delegato e hanno diritto di voto secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017 e sue successive modificazioni e/o integrazioni.

Qualora il numero degli associati divenga inferiore a quello minimo previsto per legge, esso dovrà essere reintegrato entro un anno o il termine previsto per legge, trascorso il quale l'Associazione, sussistendone i requisiti, dovrà formulare richiesta di iscrizione in altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

#### **Art. 5 - Principio di democraticità e uguaglianza**

Tutti gli associati godono di pari diritti, in applicazione del principio di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza.

#### **Art. 6 - Regolamento interno**

Quanto non espressamente previsto nel presente statuto, in materia lavorativa, del lavoro volontario e di accesso e/o frequentazione dei locali in possesso dell'Associazione, è demandato ad uno o più regolamenti interni.

Detti regolamenti potranno essere approvati dall'assemblea degli associati e potranno contenere anche le modalità, i campi d'applicazione, e la contrattualistica applicabile ai lavoratori dell'Associazione e se necessario le previsioni afferenti il lavoro volontario.

ad. cl. # D J PN Eff. Sabbe Euro 13

I regolamenti redatti e siglati dai partecipanti all'assemblea di approvazione, unitamente a una copia del verbale d'approvazione saranno affissi in una bacheca situata nei locali dell'Associazione, e/o pubblicati online, affinché siano sempre consultabili dagli associati.

#### Art. 7 - Gli organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo quale organo Amministrativo e di Governance, il Presidente del Consiglio Direttivo, cui spetta la rappresentanza legale, possono inoltre essere nominati, facoltativamente e in conformità alle previsioni legislative un Segretario, un Tesoriere, il Collegio dei Probiviri, l'Organo di Controllo, il Revisore Legale o una Società di Revisione Legale.

#### Art. 8 - L'Assemblea degli Associati

L'assemblea degli associati:

- è l'organo sovrano dell'Associazione;
- è costituita con voto deliberativo dagli associati in regola con il pagamento delle quote associative e che non abbiano in corso sanzioni disciplinari. Gli associati in loro rappresentanza possono delegare altri associati, nel rispetto delle previsioni di legge.

L'Assemblea Ordinaria almeno 10 giorni prima dell'adunanza, mediante: affissione presso la sede sociale di un avviso, o attraverso la pubblicazione sulla pagina principale del sito web o piattaforma online ufficiale dell'Associazione di un avviso con contestuale comunicazione agli associati, che può avvenire a mezzo posta ordinaria, elettronica, elettronica certificata, messaggistica, fax, telegramma, raccomandata - tutti contenenti la data ed il luogo della riunione, l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un'ora, gli argomenti all'ordine del giorno ed il programma dei lavori se necessario.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita quando siano presenti in prima convocazione il 50% più uno degli associati ed in seconda

convocazione almeno un terzo degli iscritti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Ordinaria, alla scadenza del mandato e nei casi di dimissioni, decadenza o impedimento del Presidente, è convocata con all'Ordine del giorno:

- l'elezione del Presidente;
- la determinazione della composizione del Consiglio Direttivo in base alle specifiche caratteristiche dell'Associazione e in conformità alle previsioni legislative;
- l'elezione, su proposta del Presidente, di uno o più Vice Presidenti e degli altri componenti del Consiglio Direttivo tenendo conto che devono essere comunque attribuite le responsabilità dell'organizzazione e dell'amministrazione.

L'Assemblea deve essere indetta e convocata a cura del Consiglio Direttivo, almeno due volte all'anno, ovvero entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto o bilancio consuntivo ed entro i quattro mesi antecedenti la chiusura dell'esercizio corrente per l'esame e l'approvazione del rendiconto o bilancio preventivo.

Le delibere dell'Assemblea e i rendiconti devono essere portati a conoscenza degli associati con le medesime modalità previste per la sua convocazione.

Spetta all'assemblea:

nominare e revocare i componenti degli organi sociali, nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale, approvare il bilancio, deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti, in seduta Straordinaria deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, in seduta Straordinaria deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Sabbe em o de Eff MW DJ # Del d

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza, mediante: affissione presso la sede sociale di un avviso, o attraverso la pubblicazione sulla pagina principale del sito web o piattaforma online ufficiale dell'Associazione di un avviso con contestuale comunicazione agli associati, che può avvenire a mezzo posta ordinaria, elettronica, elettronica certificata, messaggistica, fax, telegramma, raccomandata - tutti contenenti la data ed il luogo della riunione, l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno una settimana, gli argomenti all'ordine del giorno ed il programma dei lavori se necessario.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando siano presenti in prima convocazione almeno tre quarti degli associati ed in seconda convocazione almeno la metà più uno degli associati, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione, nel rispetto della legge e del presente statuto.

Le assemblee possono svolgersi sia online, nel rispetto di quanto previsto per legge e del presente statuto, quanto in presenza, in ogni caso le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona eletta a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa, per quanto non espressamente previsto nel presente, si fa espresso rinvio alle previsioni di cui al D.lgs. 117/2017 e sue future modificazioni e/o integrazioni.

#### Art. 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è l'organo esecutivo dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione scritta.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Il Consiglio Direttivo:

- è convocato dal Presidente;
- dura in carica tre anni, ma decade qualora per dimissioni o altri motivi venisse a mancare la maggioranza dei componenti eletti dall'assemblea;
- qualora non vi provveda l'assemblea degli associati, può eleggere e revocare, fra i propri componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

I componenti del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche in altri enti o associazioni, nel rispetto delle previsioni del D.lgs. 117/2017 e sue successive modificazioni e/o integrazioni, purché ciò non determini situazioni di conflitto di interessi con l'Associazione, in caso di conflitto, l'interessato è tenuto a darne comunicazione e ad astenersi dalle deliberazioni riguardanti la materia.

In ogni caso, ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 del D.lgs. n. 117/2017, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma del Codice Civile, non può essere attribuito o corrisposto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della propria funzione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea; fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno
- convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum statutari;

Salvo eme JE  
D.7  
Est

- Corr. in*  
*109*  
*12*  
*Espr*  
*Salle*  
*cura*
- redigere gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
  - adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
  - attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

**Art. 10 - Il Presidente**

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati;
- è responsabile e tenutario delle scritture contabili e dei libri sociali, ove essi siano necessari o previsti per legge;
- cura il deposito del rendiconto o bilancio, e gli adempimenti inerenti e conseguenti;
- convoca e presiede l'assemblea del Consiglio Direttivo, e ne cura l'attuazione delle sue deliberazioni;
- stipula gli atti inerenti all'attività associativa;
- cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione;
- assolve alle funzioni di Tesoriere e Segretario qualora questi non vengano nominati;
- operare con banche e uffici postali, può accendere o estinguere conti correnti, firmare assegni, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dal Consiglio Direttivo;
- in caso di impedimento o di prolungata assenza ha facoltà di delegare sue funzioni al Vicepresidente.

Il Presidente uscente per scadenza del termine o altri motivi, è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla sua elezione, tali consegne devono risultare da apposito processo verbale ed essere portate a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Art. 11 -Il Vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato, può essergli assegnata la rappresentanza legale, qualora necessario, su delibera dell'assemblea o delega del presidente.

Art. 12 - Il Segretario, il Tesoriere e il Consigliere

Il Segretario e il Tesoriere possono essere eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno o direttamente dall'assemblea degli associati.

Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione, o parte di essa, su delega del Presidente, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Il Segretario, qualora nominato, è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Il Tesoriere, qualora nominato, è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.

Il Tesoriere cura la redazione dei rendiconti sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere è anche conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.

È possibile conferire le due cariche anche ad un unico Consigliere e/o ad un unico associato, purché nei limiti e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

**Art. 13 - Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri, se istituito, è composto di tre membri, scelti tra gli associati, eletti a votazione segreta dall'Assemblea degli associati.

Il collegio designa al suo interno il Presidente con votazione segreta.

I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra gli associati, oltre che intervenire in tutte le ulteriori ipotesi previste dal presente Statuto.

I Probiviri durano in carica 3 esercizi e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.

I componenti sono rieleggibili fino a due mandati consecutivi.

**Art. 14 - L'Organo di Controllo**

L'Organo di Controllo è nominato ove necessario per legge, nelle modalità da essa previste.

**Art. 15 - Il Revisore Legale o la Società di Revisione Legale**

La società di Revisione Legale o il Revisore Legale, ove necessario per legge, o eletto con le stesse modalità previste per l'elezione del Consiglio Direttivo e dura in carica per lo stesso periodo.

Resta in carica, per un massimo di tre esercizi, anche in caso della decadenza del Consiglio Direttivo, ha i compiti di:

- verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili ed immobili;
- esaminare e controllare il rendiconto o bilancio consuntivo;

redigere una relazione sui contenuti del rendiconto o bilancio consuntivo all'Assemblea.

Il Revisore Legale può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si rimanda alle previsioni di legge.

Art. 16 - Verbali d'assemblea

Di tutte le riunioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, deve essere redatto regolare verbale, riportante almeno luogo, giorno, ora di inizio e fine seduta, ordine del giorno, quanto discusso e quanto deliberato, il quale che va inserito negli appositi libri, conformemente a quanto previsto per legge.

Art. 17 - Rendiconto o bilancio e patrimonio

Il Consiglio Direttivo redige ogni anno il rendiconto o bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione assembleare.

Il rendiconto o bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico- finanziaria dell'Associazione.

Il rendiconto o bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del rendiconto o bilancio stesso, sia consuntivo che preventivo.

Per l'approvazione ed il deposito del rendiconto o bilancio si applica quanto previsto per legge.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili ad esso pervenuti o acquisiti per qualsiasi titolo o causa.

I singoli associati non potranno, in caso di 'recesso, chiedere all'Associazione la divisione né del fondo comune né del patrimonio o di sue componenti in genere.

In considerazione della natura di Associazione senza scopo di lucro, è obbligatorio reinvestire gli eventuali avanzi di gestione per le finalità istituzionali e, conseguentemente, è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio dell'Associazione costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

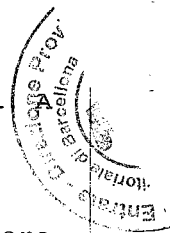
L'anno sociale e l'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

#### **Art. 18 - Modifiche Statutarie e Libri Sociali**

Lo Statuto può essere modificato solo con decisione dell'Assemblea Straordinaria degli associati. In caso di variazioni imposte da leggi dello Stato o delle Regioni, per la convocazione ne è competente il Consiglio Direttivo. Le variazioni allo Statuto sono approvate dalla maggioranza degli associati presenti purché rappresentino la maggioranza degli associati.

L'Associazione si dota dei seguenti libri sociali quando obbligatori e previsti dalla normativa vigente applicabile in materia:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro/registro dei volontari non occasionali;



- libro delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

#### **Art. 19 - Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore**

Al fine di assumere la qualifica di Organizzazione di Volontariato, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni richieste dallo stesso, nonché dal D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione utilizzando anche gli acronimi "ODV" ed "E.T.S."

#### **Art. 20 - Volontari**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Subb. Cune. R. PW 07 Del. ch

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo e/o previste dal regolamento interno.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario al di fuori dei limiti previsti per legge. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e/o modificazioni e comunque in applicazione della normativa vigente in materia.

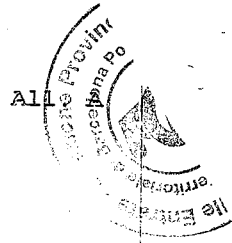
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive integrazioni e/o modificazioni e comunque in applicazione della normativa vigente in materia.

#### **Art. 21 - Lavoratori e personale**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nella propria attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, ovvero dovrà risultare conforme ai limiti previsti dall'art. 33 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.



#### **Art. 22 - Scioglimento dell'Associazione**

L'Associazione può essere sciolta per delibera dell'Assemblea Straordinaria in presenza di almeno i tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza.

In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### **Art. 23 - Statuto e Atto Costitutivo**

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento, anche se atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

#### **Art. 24 - Rinvio**

Per quanto non contenuto nel presente Statuto, si rimanda alle norme del Codice civile, del Codice del Terzo Settore ed alle previsioni legislative applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto, il 31.03.2026 in Lipari (ME).

Ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e comma 5 del D.lgs. n. 117/2017 rubricato "Codice del Terzo Settore", il presente atto è esente dal pagamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo

Sig. UTANO Claudio

Sig. LANZA Carlo

Salvo Lanza R. exp. AW DJ R. ed. A.

Sig. ESPOSITO Salvatore

Esposito Salvatore

Sig. CINCOTTA Vincenzo

Vincenzo Cincotta

Sig. SCIBILIA Enrico

Scibilia Enrico

Sig. D'AMBROSIO Federico

D'Ambrosio Federico

Sig. WEGNER Alessandro

Alessandro Wegner